

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE - G.D. DOTT. EDMONDO CACACE

C.P. ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO N. 8/2019

ULTERIORI NOTE AD INTEGRAZIONE

DEL RICORSO EX ART. 161 e 186 BIS L.F.

*** * ***

La società ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Andrea D'Ovidio, il quale sottoscrive il presente atto anche a conferma di aver personalmente comunicato i fatti storici, i dati contabili, valutativi e societari necessari alla redazione e di aver consegnato la documentazione allegata, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille, 47 presso l'Avv. Dario Mastrangelo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli e Marco Santaroni, in forza di procura in calce al ricorso per concordato preventivo ex art. 161 L.F..

PREMESSE IN FATTO

In data 21 novembre 2019 la scrivente ha depositato la domanda definitiva ed il piano, la relazione attestativa, nonché i restanti atti e documenti richiesti dalla legge.

Con decreto in data 17/12/2019 il Tribunale, rilevati taluni profili di criticità nella proposta e nel piano, ha convocato la scrivente alla Camera di

Consiglio del 15 gennaio 2020 per chiarimenti ed eventuali integrazioni al piano.

Avvalendosi del termine di quindici giorni all'uopo concessole, Alma ha depositato, in data 2 gennaio 2020, una ampia nota con cui ha fornito i chiarimenti richiesti dal Collegio.

All'udienza del 15/1/2020, il Tribunale ha ritenuto di trattare preliminarmente le questioni attinenti il programmato affitto del ramo "somministrazione lavoro" nonché di quelli delle aziende collegate Articolo 1 S.r.l. e Idea Lavoro S.p.A., affitti che sono stati così autorizzati in favore del maggior offerente, Promec Work. Ha poi fissato la nuova udienza del 19 febbraio u.s. per l'ulteriore corso della domanda di concordato, invitando la proponente ad adeguare, ai sensi dell'art. 163 bis, 3° c. L.F., il piano concordatario a suo tempo presentato.

In data 18/2/2020 è stato quindi depositato il *"piano di concordato preventivo integrato con continuità aziendale ex art. 186 bis l.f."* ed alla successiva udienza del 19/2/2020 l'intestato Tribunale, anche a seguito di ulteriori assestamenti dei rapporti con l'affittuaria, ha nuovamente differito al 25/3/2020 l'esame della proposta concordataria, assegnando alla proponente termine sino al 13 marzo 2020 per

eventuali ulteriori aggiornamenti e per il deposito della documentazione integrativa.

ALMA ha quindi depositato diffuse note a chiarimento e integrazione del ricorso introduttivo, formulando una proposta che teneva conto sia dell'esito della cennata procedura competitiva, che di un sopravvenuto accertamento tributario, corredando la proposta modificativa di un supplemento della perizia ex art. 160 II c. l.f., nonché della relazione attestativa. All'esito di ulteriore rinvio causato dalla sopravvenuta pandemia del coronavirus, il Tribunale di Napoli, con decreto del 13 maggio 2020 ammetteva la esponente alla procedura concordataria.

Le lungaggini causate dalla menzionata pandemia, che ha anche inciso sull'andamento dell'attività aziendale rimasta in capo ad Alma dopo l'affitto del ramo "somministrazione lavoro", hanno determinato non trascurabili scostamenti (riduzione di fatturato) dalle previsioni di piano, messe in dubbio queste anche dall'annunciato incremento delle pretese tributarie.

Il Commissario Giudiziale ed il suo Coadiutore, nell'ambito di proficue e franche interlocuzioni, segnalavano pertanto le cennate criticità e taluni spunti per un approfondimento tanto della

collocazione di alcuni crediti, che in ordine al trasferimento al FUG di somme oggetto di sequestro. All'udienza del 30 settembre 2020, appositamente convocata dal Tribunale, interveniva in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, il Dott. Maurizio Lemetre della Direzione Regionale del Lazio, che chiariva le ragioni del ritardo nella certificazione della debitoria tributaria, preannunciando la formazione definitiva della pretesa tributaria entro il 30 novembre successivo. In effetti, le certificazioni di credito ex art. 182-ter L.F. sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, in data 24 novembre 2020 (All. 1), ricomprendendo anche quelle pervenute dai diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competenti, in data 22 giugno 2020, 18 agosto 2020 e 19 ottobre 2020, che vanno ad aggiungersi alla certificazione emessa dall'INPS, in data 1° settembre 2020.

Il debito tributario è stato pertanto certificato in misura largamente superiore a quella conosciuta, passando dagli originari **Euro 482.734.127** agli **Euro 669.375.132**.

Il considerevole incremento è riconducibile oltreché all'ancora mancato riconoscimento delle duplicazioni operate dall'INPS, e quindi alla riduzione del

credito dell'Ente previdenziale (annunciato da quest'ultimo con mail di riscontro alla domanda in autotutela - All. 2) alla misura delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate mediante gli atti di recupero dei crediti oggetto di indebita compensazione¹ (gli "**Atti di Recupero**") nonché gli avvisi di accertamenti aventi ad oggetto costi per operazioni ritenute inesistenti² (gli "**Avvisi di Accertamento**"), che sono stati notificati alla Società Istante nei mesi di ottobre e novembre 2020. Con riguardo agli Atti di Recupero, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la misura sanzionatoria prevista dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 (compresa tra il 100% e il 200% degli importi oggetto di indebita compensazione) irrogando le sanzioni sulla base della misura massima del 200%. Ciò nonostante, nella istanza ex art. 182-ter L.F. la debitrice avesse invocato l'applicazione della corretta misura sanzionatoria del 30% prevista dall'art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997 (trattandosi di violazioni riscontrabili e, in parte

¹ Segnatamente gli atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti e n. TEBCRT10001 notificato in data 18 novembre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania Ufficio Grandi Contribuenti (all.3).

² Segnatamente gli avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB030100077 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti (all. 4)

effettivamente riscontrate, mediante il controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis del DPR 600/1973). Nel piano concordatario le sanzioni erano state prudenzialmente accantonate nella misura già elevata del 100% prevista dal comma 5 del richiamato art. 13. L'inopinata irrogazione delle sanzioni nella misura massima del 200% ha condotto all'esponentiale incremento del debito tributario.

La scrivente ritiene che l'operato dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio e Direzione Regionale della Campania (che si discosta dall'orientamento seguito da altri uffici nei confronti delle società dello stesso Gruppo Alma, cui è stata applicata una sanzione del 30% dell'importo evaso) sia illegittima ed ingiustificata. Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli Avvisi di Accertamento, mediante i quali l'Ufficio ha inopinatamente irrogato le sanzioni nella misura massima di legge del 270% (prevista dagli artt. 1, comma 3, e 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471/1997) in luogo delle sanzioni correttamente applicabili (comprese tra il 25% e il 50%) ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 16/2012, oltre a determinare il reddito accertato in misura eccedente a quella consentita da tale disposizione. Per tali ragioni la società esponente ha pertanto incaricato lo Studio

Di Tanno Associati, nella persona del Dott. Paolo Serva, di impugnare gli Atti di Recupero e gli Avvisi di Accertamento ed i relativi ricorsi dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali sono stati notificati in data odierna (All. 5).

Tuttavia, non può non tenersi conto che la nuova, maggior misura della debitoria tributaria impone un allineamento della offerta formulata nella domanda di transazione fiscale (All. 10) e nel piano (All. 6) alle accresciute dimensioni della debitoria.

Ha quindi apportato alla proposta ed al piano le integrazioni e specificazioni occorrenti per conseguire tale allineamento.

Non si tratta, come meglio vedremo in prosieguo, e come risulta con chiarezza dal piano di una nuova proposta e/o di una significativa modificazione di essa.

Resta infatti ferma la natura del piano concordatario, che prevede la continuità indiretta e l'immissione di capitale da parte del soggetto selezionato in esito ad apposita procedura competitiva ex art. 163 bis l.f., la rinuncia a favore dell'Erario delle somme sequestrate ai precedenti vertici aziendali e l'immissione di finanza esterna, quest'ultima in misura superiore

rispetto a quella prevista in precedenza, come dettagliato nella integrazione al piano (All. 6).

La stessa Altea S.r.l. che aveva messo a disposizione (ed effettivamente versato nel conto della procedura) la finanza esterna a sostegno del piano, ha, oggi, preso atto delle predette esigenze di allineamento e di rispetto, per i chirografi degradati, dell'ordine dei privilegi e delle prescrizioni dell'art. 182 ter l.f. e si è impegnata a versare, condizionatamente all'omologa, sempre quale finanza esterna, ulteriori Euro 123.561,00 (All.7).

Ad avviso della scrivente, non essendo state apportate al piano significative modifiche, il Tribunale, che ha già positivamente valutato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, nonché la convenienza della prosecuzione dell'attività d'impresa rispetto alla alternativa liquidatoria, potrà limitarsi a valutare se la condotta della scrivente possa integrare la figura (di creazione giurisprudenziale) dell'abuso di concordato.

Non v'è dubbio che, sotto tale profilo, la condotta di ALMA vada esente da qualsiasi censura.

Il significativo aumento della debitoria di natura tributaria non era certo "assorbibile" facendo ricorso ai "fondi rischi" previsti dal piano.

Alla irrogazione di sanzioni in misura imprevedibile (sette volte superiore a quella irrogata da altre Direzioni Regionali) non poteva che derivare una integrazione alla proposta di transazione fiscale e una più contenuta soddisfazione del credito erariale, essendo l'ammontare dell'attivo di sicuro realizzo ormai "cristallizzato".

È anzi da apprezzare la tempestività con la quale Alma ha apportato le necessarie integrazioni al piano.

La scrivente, pur non versandosi pacificamente in ipotesi di "rilevante modifica" della proposta, ha ritenuto opportuno munirsi di una specifica attestazione del professionista indipendente (All. 8) e di un adeguamento della relazione ex art. 160 co. 2 l.f. (All. 9).

* * *

In considerazione di quanto sopra ALMA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, rimanendo a disposizione del Tribunale e del Commissario per fornire tutti i chiarimenti e le precisazioni che dovessero essere ritenute necessarie od opportune, ad integrazione e specificazione della proposta formulata

PROPONE

Ai creditori sociali, **attraverso:**

- a)** l'utilizzo delle attuali disponibilità liquide;
- b)** l'incasso dei crediti di natura commerciale e verso terzi;
- c)** la dismissione dei beni ritenuti non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
- d)** l'apporto in aumento di capitale di euro 4.548.689,14 da parte di Quojobis S.p.A. (già Promec Work S.p.A.) aggiudicataria della procedura competitiva ex art. 163-bis L.F.;
- e)** i flussi di cassa da continuità aziendale possibili anche grazie al supporto della affittuaria Quojobis S.p.A. (già Promec Work);
- f)** lo svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, delle somme sequestrate giacenti sui conti correnti di ALMA che - unitamente a quelle già trasferite al FUG - per complessivi euro 13 milioni circa, saranno oggetto di compensazione con il debito tributario senza alterare il vincolo di destinazione in favore dell'Erario di quanto sequestrato con la richiamata misura cautelare;
- g)** lo svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, dei beni sequestrati (in parte trattasi di denaro contante e titoli) ai

Signori Francesco Barbarino e Luigi Scavone che, con separata comunicazione si sono impegnati, condizionatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, a rinunciare definitivamente a tali beni, indipendentemente dall'esito del procedimento penale pendente, a beneficio della procedura di concordato preventivo di ALMA e di altre società del Gruppo per le quali è previsto analogo percorso di risanamento. I beni sequestrati ai Sig.ri Barbarino e Scavone, ammontanti a complessivi euro 11,2 milioni circa, saranno destinati alla procedura concordataria *de qua* per circa 7,651 milioni. Tale apporto, estraneo al patrimonio della società, è da considerarsi finanza esterna e sarà destinato al pagamento del debito tributario per la quota degradata a chirografo (privilegio incapiente) allocata in apposita classe (classe 1) come previsto dall'art. 182-ter L.F. senza quindi alterare il vincolo di destinazione in favore dell'Erario di quanto sequestrato con la richiamata misura cautelare;

h) lo svincolo da parte delle Procura di Napoli, subordinatamente all'omologa della procedura di concordato preventivo, dei beni sequestrati al Signor Stefano Paloni che con istanza depositata per il tramite del proprio difensore (Avv. Matteo De

Luca) lo scorso 23.1.2020 indirizzata alla Procura di Napoli ha chiesto che i beni e le somme allo stesso sequestrate per un controvalore di euro 104.274,23 "siano devoluti alla procedura di concordato preventivo della ALMA S.p.A. - Agenzia per il lavoro, in persona del Commissario Giudiziale e, tramite lo stesso Concordato Preventivo, a deconto e/o soddisfazione del maggior credito vantato dall'Erario verso la predetta società debitrice con ovvia e contestuale rinuncia a qualsivoglia ripetizione nei confronti di Alma S.p.A. (con la specifica prescrizione ... della destinazione esclusiva al pagamento dei debiti erariali". Anche tale apporto, unitamente a quello di cui al punto precedente, è quindi da considerarsi finanza esterna destinata al pagamento del debito tributario per la quota degradata a chirografo (privilegio incapiente) allocata in apposita classe (classe 1) come previsto dall'art. 182-ter L.F.;

i) l'apporto di finanza terza da parte del socio Altea S.r.l., a titolo di contributo a fondo perduto, per complessivi euro 474.114 (importo quanto ad euro 350.553 già garantito da Altea mediante consegna al Commissario Giudiziale di assegni circolari di pari importo) finalizzato al soddisfacimento dei creditori chirografari *ab origine* allocati nella

classe 2 e dei debiti previdenziali degradati a chirografo allocati in apposita classe (classe 3), come previsto dall'art. 182-ter L.F., nell'ambito della proposta di trattamento dei debiti previdenziali e assistenziali,

il pagamento:

- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
- integrale dei debiti con privilegio generale ex artt. 2751 bis nn. 1, 2 e 5 c.c.;
- dei debiti con privilegio generale ex art. 2753, 2754 c.c. dei debiti previdenziali ed assistenziali sino alla concorrenza dell'importo di euro 29.169.522, importo determinato sulla base della relazione ex art. 160 II c. L.F. e 182-ter I c. L.F. nonché sugli ulteriori attivi patrimoniali costituiti dai flussi derivanti dalla continuità aziendale e dagli apporti di finanza in aumento di capitale, nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
- il pagamento in misura pari al 1,19% dei debiti chirografari, collocati nella "classe 1" (privilegiati erariali degradati);

- il pagamento in misura pari al 1,19% dei debiti chirografari, diversi dall'erario degradato allocato in classe 1, comprensivi dei debiti per rivalsa IVA ex art. 2758 co. 2 c.c. degradati al rango chirografo per incapacienza dei beni sui quali far valere il privilegio speciale tenuto conto delle risultanze della relazione ex art. 160 II c. L.F. del Dott. Paolo Longoni, collocati nella "classe 2";
- il pagamento in misura pari al 1,19% dei debiti previdenziali degradati a chirografo, collocati nella classe (obbligatoria) 3, nell'ambito del trattamento dei debiti previdenziali ex art. 182-ter L.F.;

Oltre agli eventuali miglioramenti derivanti da:

- incremento dell'attivo a seguito dei possibili maggiori incassi dei crediti commerciali rispetto ai valori prudenzialmente indicati nel piano;
- maggiori flussi da continuità aziendale connessi alla quota variabile del canone di affitto d'azienda che prudenzialmente, ai fini del piano, non è stata valorizzata;
- minori passività connesse al mancato rilascio dei fondi rischi prudenzialmente stanziati.

Tali elementi rappresentano *upside* potenziali che andranno a beneficio del ceto creditorio, nel

rispetto delle regole del concorso, consentendone un maggiore o più tempestivo soddisfacimento.

Si allegano:

1. certificazioni di credito ex art. 182 ter l.f. emesse dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio in data 24.11.2020 e dall'INPS;
2. comunicazione e-mail INPS-Direzione Centrale Entrate in data 7.12.2020 di riscontro alla domanda in autotutela;
3. atti di recupero nn. TJBCR010003, TJBCR010004, TJBCR010005 e TJBCR010006 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti e n. TEBCRT10001 notificato in data 18 novembre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania Ufficio Grandi Contribuenti;
4. avvisi di accertamento nn. TJB030100076, e TJB030100077 notificati in data 8 ottobre 2020 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Grandi Contribuenti;
5. ricorsi di ALMA alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali notificati in data 7.12.2020;

6. integrazione al piano di concordato con continuità aziendale;
7. lettera ALTEA S.p.A. in data 7.12.2020 con impegno a mettere a disposizione del concordato ulteriore nuova finanza;
8. integrazione alla relazione attestativa ex art. 161, 3 c. l.f. della Dott.ssa Liliana Speranza;
9. integrazione alla relazione ex art. 160 2 c. l.f. del Dott. Paolo Longoni;
10. Proposta integrata (c.d. Trattamento dei crediti tributari e contributivi) ex art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Con osservanza.

Roma, 7 dicembre 2020

ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO


L'Amministratore Unico

Dott. Andrea D'Ovidio



Avv. Prof. Mario Santaroni

Avv. Fabrizio Imbardelli



Avv. Marco Santaroni

